
Coscienza e Libertà



L'interruzione volontaria di gravidanza nel diritto comparato contemporaneo tra dimensione soggettiva e volontà normativa.

L'assistenza spirituale negli spazi di cura europei: modelli organizzativi e sfide dell'inclusione. F. Alicino - P. Annicchino F. Balsamo - F. Botti

P. Consorti - A. Cupri

M.C. Ivaldi - E. Martinelli

D. Milani - G. Mingardo

T. Pagotto - S. Penasa

M. Tomasi



Il riconoscimento della famiglia monoparentale nel quadro della solidarietà costituzionale

Marta Tomasi

Professoressa associata di Diritto costituzionale comparato, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento

ABSTRACT

Negli anni recenti la giurisprudenza costituzionale ha contribuito in maniera significativa al riconoscimento del pluralismo nella definizione dei modelli familiari. La sent. n. 33 del 2025, che ha aperto all'adozione internazionale da parte dei single, rappresenta un tassello importante, cucendo insieme il valore dell'"aspirazione

SOMMARIO

1. Le recenti coordinate costituzionali dell'"arcipelago familiare" – 2. Dall'allontanamento dall'*imitatio naturae* alla ricerca di un *foyer stable et harmonieux* – 3. Un diritto, una capacità, un interesse in dialogo fra CEDU e Costituzione – 4. Una decisione tutt'altro che inattesa – 5. L'adozione internazionale oltre l'idea di solidarietà intrinseca – 6. Nucleo monoparentale e funzione costituzionale della famiglia.

alla genitorialità" e il fondamento solidaristico della Costituzione.

1. Le recenti coordinate costituzionali dell'"arcipelago familiare"

Sono numerosi gli interventi della Corte costituzionale che, negli ultimi anni, sono andati ad incidere sui modelli familiari, sollevando plurimi e complessi interrogativi rispetto al loro radicamento storico e sociale e, conseguentemente, alla fissità delle loro strutture e forme¹.

¹ Intorno alle questioni relative al "diritto" alla genitorialità, si rinvia al vivace dibattito scaturito sul sito AIC, in seguito alla pubblicazione della lettera di B. Liberali, Scelte riproduttive e modelli genitoriali ancora davanti alla Corte costituzionale, 06/2025 - Genitorialità, famiglia e Corte costituzionale. Un quadro delle tematiche relative ai nuovi modelli familiari è offerto, di recente, da M. Caldironi, S.P. Perrino (a cura di), The Family (R) evolution. Insights into Rising Parenthood Issues, Mucchi Editore, 2025.

La recente giurisprudenza di legittimità costituzionale in tema si è sviluppata in maniera significativa lungo la direttrice tracciata dalle questioni sollevate in riferimento alla procreazione medicalmente assistita (PMA). Con sentenze che hanno costellato gli ultimi 15 anni, il giudice costituzionale, in un percorso di progressivo, ma sempre misurato², ampliamento delle tecniche di riproduzione assistita e delle possibilità di accedervi, ha superato – muovendosi nel solco imposto dal giudizio di ragionevolezza – alcuni principi che erano parsi indiscutibili, quali quello della verità biologica o della discendenza genetica, ammettendo la procreazione cd. eterologa (sent. n. 164/2012), o quello della sterilità o infertilità assoluta, aprendo anche alle coppie portatrici di gravi malattie genetiche (sent. n. 96/2025).

Uno scardinamento altrettanto significativo, seppure parziale e cauto, si è realizzato attraverso i contenuti di alcune decisioni che hanno aperto dei varchi nella necessità di garantire ai figli la presenza della doppia figura genitoriale. Ciò è avvenuto in un primo momento con la sentenza n. 161/2023, con la quale è stata riconosciuta la possibilità per la donna di avviare il progetto genitoriale anche là dove sia venuto meno, dopo la formazione dell'embrione, il consenso del compagno, rendendo conseguentemente possibile il costituirsi di un contesto familiare, almeno per certi versi, monogenitoriale e eventualmente conflittuale (tenendo conto del permanere degli obblighi genitoriali facenti capo al genitore uomo)³. Che quel passaggio non abbia implicato un'apertura totale o "semplice" è dimostrato bene anche dalla più recente scelta della Corte costituzionale di dichiarare l'infondatezza della censure rivolte all'esclusione dell'accesso della donna singola alle tecniche di PMA⁴, motivata dal fatto che l'opzione favorevole alla presenza della doppia figura genitoriale eterosessuale affonda le proprie radici nel testo costituzionale «il quale, a sua volta, riflette

² Le "battute d'arresto" dell'intervento della Corte costituzionale, nel segno del rispetto dell'operato del decisore politico, sono bene riassunte da E. Malfatti, "Autodeterminazione orientata alla genitorialità" e rispetto della discrezionalità legislativa, e in senso anche più critico da A. Ruggeri, Riproduzione medicalmente assistita, discrezionalità del legislatore, teoria della Costituzione, entrambi in risposta alla lettera di B. Liberali, cit. Sugli interventi più recenti, si v., in diversa prospettiva, anche M. Di Masi, Le sentenze nn. 68 e 69/2025 ovvero dello strabismo della Corte costituzionale, in Questione Giustizia, 18 giugno 2025.

³ Si v. par. 12.4, in dir.

⁴ Di cui all'art. 5 della l.n. 40 del 2004.

la stratificazione di modelli sociali storicamente affermatisi» (sent. n. 69/2025). Anche in quella occasione, però, la Corte non ha mancato di sottolineare come quella effettuata dal legislatore non rappresenti una soluzione obbligata «posto che la Costituzione non abbraccia solo modelli di famiglie composte da una coppia di genitori di diverso sesso uniti da vincoli affettivi». Sarebbe dunque ben possibile per il legislatore optare per l'estensione dell'accesso alla PMA «anche a nuclei familiari diversi».

All'interno di questo solco giurisprudenziale, con più incisività, si inserisce la sentenza n. 33 del 2025, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 29-bis, co. 1 e 30, co. 1 della legge n. 184 del 1983 nella parte in cui, rispettivamente, «non consentono alla persona non coniugata residente in Italia di presentare domanda per la dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale e al giudice di emettere il decreto di idoneità all'adozione internazionale nei confronti della persona non coniugata, di cui siano state positivamente riscontrate le attitudini genitoriali nel corso dell'istruttoria». Una decisione, questa, che interviene in una materia diversa dalla PMA, ma che consolida l'approccio pluralista alla definizione dei modelli familiari⁵ e consente, in qualche modo, di osservare i mutamenti indotti dall'evoluzione della coscienza sociale o, si dirà meglio, dai dati di contesto⁶.

2. Dall'allontanamento dall'imitatio naturae alla ricerca di un foyer stable et harmonieux

Il caso di cui si discute trae origine dalla dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero, presentata, ai sensi dell'art. 29-bis, co. 1, l.n. 184 del 1983, da una donna, non coniugata, al Tribunale per i minorenni di Firenze. La vicenda ha prodotto due decisioni rese dalla Corte costituzionale nel giro di poco più di tre anni. Nel 2021, la Corte ha dichiarato inammissibile, per difetto di motivazione, una questione del tutto analoga a quella che ha dato origine al giudizio del 2025. In quel caso, il richiamo al parametro interposto di cui all'art. 8 CEDU, secondo la Corte, risultava «solo genericamente affermato, ma non suf-

⁵ Così già F.D. Busnelli, La famiglia e l'arcipelago familiare, in Riv. dir. civ., 2002, I, p. 509 ss.

⁶ La cui importanza è richiamata anche da A. Schillacci, *Famiglie, diritti e relazioni, tra Corti e processo politico*, in risposta alla lettera di B. Liberali, cit.

ficientemente argomentato»⁷. A seguito della riassunzione del processo, due nuove questioni di legittimità costituzionale vengono sollevate in relazione ai medesimi oggetti di giudizio, questa volta con riguardo agli artt. 2 e 117, co. 1 Cost., in relazione all'art. 8 CEDU. L'ordinanza sviluppa due punti centrali: da un lato, le disposizioni censurate non sarebbero in grado di realizzare il fine della tutela dell'interesse del minore, «il vero centro di gravità» dell'istituto dell'adozione, che si concretizza nell'individuazione di un ambiente stabile e accogliente (*foyer stable et harmonieux*⁸), un interesse che può trovare concreta e corretta attuazione anche in famiglie non bigenitoriali, avendo la Corte superato già in passato l'idea «che l'adozione debba plasmarsi su una prospettiva di imitatio naturae» ed essendo la bigenitorialità un «retaggio di una supposta logica naturalistica secondo una visione dogmatica della nozione di famiglia»⁹. Dall'altro lato, le norme oggetto della questione di legittimità costituzionale violerebbero il diritto al rispetto della vita privata della persona che intenda adottare, diritto che comprenderebbe «il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani, come parte del diritto allo sviluppo personale e del principio di dignità umana, intesa sotto la prospettiva del diritto di autodeterminazione» e che, ex art. 8 CEDU, potrebbe subire legittime compressioni solo là dove queste corrispondessero a un'esigenza sociale pressante e fossero proporzionate a uno scopo legittimo. Come si è detto, però, l'esclusione del single sembra scelta inidonea a garantire al minore un ambiente stabile e armonioso¹⁰.

La questione di legittimità può dunque qualificarsi come nuova in ragione dell'affiancamento, al parametro di cui all'art. 117 Cost e 8 CEDU, dell'art. 2 Cost. («da leggersi in maniera integrata e coordinata»), che – si dirà – irradia della propria luce il parametro esterno, e delle nuove motivazioni, principalmente incentrate sul carattere irragionevole e non proporzionato della scelta effettuata dal legislatore.

⁷ Sent. n. 252/2021, in dir. par. 4.

⁸ Art. 8, par. 2, Convenzione di Strasburgo del 1967.

⁹ Si v. sent. n. 33/2025, par. 5.1, in fatto, dove si riporta l'opinione del giudice a quo.

¹⁰ Par. 2, in dir.

3. Un diritto, una capacità, un interesse in dialogo fra CEDU e Costituzione

Le posizioni che la Corte prende in considerazione sono due, inestricabilmente connesse l'una all'altra. Da un lato, l'interesse del minore ad essere collocato in un ambiente familiare sereno e armonioso e, dall'altro, quello della persona che si rende disponibile all'adozione. Questi interessi vengono incardinati, dal giudice rimettente e dalla Corte, all'interno di una stretta relazione che collega l'art. 8 della CEDU all'art. 2 della Costituzione; una relazione all'interno della quale il parametro costituzionale forgia quello convenzionale secondo i propri tratti. A differenza di quanto avvenuto in altre decisioni alle quali si è fatto riferimento, sono questi i parametri nell'alveo dei quali la questione si colloca, senza che vi siano riferimenti all'art. 31 (salvo un fugace cenno) o all'art. 32, che sovente viene invece richiamato nella giurisprudenza relativa all'interesse alla procreazione manifestato da coloro che si rivolgono alle tecniche di PMA¹¹.

Si impone, dunque, il richiamo all'art. 8 CEDU che contribuisce, in questo caso, per ammissione stessa della Corte costituzionale, che richiama l'art. 53 CEDU, a «rafforzare la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali» sanciti a livello nazionale¹². Si tratta di un passaggio importante, con il quale la Corte italiana riconosce, in omaggio al principio di sussidiarietà (che dal 2015 trova collocazione nel preambolo della Convenzione), il proprio ruolo quale giudice convenzionale, anche e soprattutto in assenza di interventi della Corte EDU, e la funzione concorrente dei due *corpora* normativi – quello internazionale e quello domestico costituzionale – rispetto alla tutela dei medesimi diritti fondamentali della persona: «una tutela che deve essere concepita come integrata, e coerente sul piano interno così come su quello europeo»¹³.

¹¹ Nella sent. n. 162/2014, in particolare, la Corte aveva valorizzato l'accezione anche psichica del diritto alla salute, anche se, nella sent. n. 221/2019 e poi nella n. 69/2025, aveva chiarito che essa «non può essere dilatata sino ad abbracciare il senso di delusione per la mancata realizzazione di un altro tipo di interesse, qual è l'autodeterminazione orientata alla genitorialità».

¹² Sulle feconde relazioni fra i due ordinamenti, in questo ambito, si v. C. Masciotta, *Costituzione e CEDU nell'evoluzione giurisprudenziale della sfera familiare*, Firenze University Press, 2019.

¹³ Una prospettiva evocata, ex multis, da F. Viganò, Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e resistenze nazionalistiche: Corte costituzionale italiana e Corte di Strasburgo tra "guerra" e "dialogo", in Diritto penale contemporaneo, 14 luglio 2014, p. 27, il quale richiama anche G. Sorrenti, Le Carte internazionali sui diritti umani, in Pol. dir., 3, 1997, p. 349 ss.

Nel proprio percorso argomentativo la Corte fa incontrare un "diritto", quello del minore a uscire dallo stato di abbandono e ad avere una famiglia¹⁴, una "astratta capacità", quella dell'adottante persona singola di garantire un ambiente stabile e armonioso al minore (testimoniata dal permanere nell'ordinamento di indici normativi che la confermano) e un "interesse" dell'adottando. Quanto a tale ultima posizione è fatta esplicita la volontà di escludere che si possa parlare di una "pretesa" o di un "diritto" alla genitorialità, permanendo un margine di discrezionalità significativo del legislatore nell'individuare le «condizioni di accesso a forme di genitorialità diverse dalla procreazione naturale» (par. 8.2, in dir.). Più correttamente, invece, si discorre di un "interesse" che può essere considerato espressione della generale libertà di autodeterminazione, collegata agli artt. 2, 3 e 31 Cost. e al concetto di vita privata, di cui all'art. 8 CEDU: un interesse meritevole di tutela solo là dove il suo soddisfacimento garantisca la realizzazione del miglior interesse del minore¹⁵. Detto a contrario, seguendo le direttrici impartite dall'art. 8 CEDU, l'interesse a diventare genitori e formare una famiglia con figli – che si collega al concetto di vita privata – può essere legittimamente compresso se la misura normativa limitativa risponda, in maniera ragionevole e proporzionata, allo scopo di tutela dei minori.

La Corte abbraccia, quindi, il metro di giudizio convenzionale, che trova ampia corrispondenza in quello costituzionale, e ragiona sulla necessarietà dell'ingerenza legislativa in una società democratica, valutazione che «dipende dal suo corrispondere a un'esigenza sociale urgente, vale a dire dal suo essere proporzionata allo scopo legittimo perseguito» (par. 8.2., in dir.), alla luce delle condizioni del presente. Come già aveva avuto occasione di rilevare in passato, la Corte conferma che l'esigenza di assicurare all'adottato «la presenza sotto il profilo affettivo ed educativo, di entrambe le figure dei genitori» (sent. n. 198/1986) è istanza che può giustificare «una indicazione di preferenza per l'adozione da parte di una coppia di coniugi» (183/1994), ma «non supporta la scelta di convertire tale modello di famiglia in una aprioristica esclusione delle persone singole dalla platea degli adottanti» (par. 9.4, in dir.).

¹⁴ In questo senso si orienta il titolo della l. n. 184 del 1993.

¹⁵ Un triade valoriale: si v. M.R. BIANCA, La Corte costituzionale e l'apertura dell'adozione alle persone singole. Un modello unico di famiglia monoparentale fondato sulla triade valoriale: autodeterminazione, solidarietà e interesse del minore, in Giustizia Insieme, 6 maggio 2025.

L'astratta idoneità della persona singola a garantire un ambiente stabile e armonioso al minore sembra confutare la tesi della sussistenza di un'esigenza sociale urgente di escluderla dal novero dei possibili adottandi, soprattutto alla luce di due elementi che contribuiscono a chiudere il cerchio. Il primo è il richiamo effettuato all'art. 2, stavolta non sul punto delle formazioni sociali, ma sul concetto di solidarietà sociale, finalità con la quale si coniuga l'aspirazione alla genitorialità rivolta «a bambini o ragazzi che già esistono e necessitano di protezione». Il secondo è il permanere del passaggio, cruciale per la realizzazione del miglior interesse del minore, del vaglio giurisdizionale circa l'idoneità "in concreto" (sent. n. 11 del 1982) dell'adottante a prendersi cura del minore, tenendo conto anche della rete familiare di riferimento. Si ripropongono, dunque, un modo di argomentare e un percorso logico tipici della Corte EDU, usando il gancio normativo fornito dalla vita familiare di cui all'art. 8 CEDU¹6, armonizzandolo con la trama costituzionale, nel tentativo, come si dirà, di restituire anche al nucleo monoparentale la funzione sociale che la Costituzione assegna alla famiglia.

4. Una decisione tutt'altro che inattesa

L'esito della decisione, che rappresenta una possibilità contemplata da tempo nel diritto internazionale¹⁷, prospettata ormai venti anni orsono dallo stesso giudice costituzionale¹⁸, e caldeggiata in più occasioni da alcuni Autori¹⁹, non arriva come una sorpresa, per almeno altri due motivi.

Il primo emerge da una sommaria analisi comparatistica delle legislazio-

¹⁶ La giurisprudenza della Corte EDU, peraltro, ha avuto un ruolo non marginale nella configurazione dell'istituto adottivo, talvolta dando priorità alla dimensione biologica della genitorialità: si v. J. Long, *Children's Adoption in ECtHR Case Law: Opportunities or Threats for Italy?*, in European Review of Private Law, 31, 1, 2023, pp. 15-34.

¹⁷ V. l'art. 6 della Convenzione di Strasburgo sull'adozione dei minori, del 1967, e l'art. 2 della Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, del 1993.

¹⁸ Secondo quanto affermato nella sent. n. 183/1994, fermo restando un criterio di preferenza per i nuclei bigenitoriali, «gli artt. 3, 29 e 30 Cost. non si oppongono a un'innovazione legislativa che riconosca in misura più ampia la possibilità che, nel concorso di speciali circostanze, tipizzate dalla legge stessa o rimesse volta per volta al prudente apprezzamento del giudice, l'adozione da parte di una persona singola sia giudicata la soluzione in concreto più conveniente all'interesse del minore».

¹⁹ C.M. BIANCA, Note per una revisione dell'istituto dell'adozione, in Jus Civile, 1, 2018, spec. p. 61 ss.

ni vigenti in Europa, le quali, per la maggior parte, ammettono l'adozione da parte di persone singole. Si tratta di una circostanza che era già stata segnalata da attenta dottrina, la quale evidenziava come «tenendo ferma la chiusura nei confronti della persona singola l'Italia si è messa in una posizione isolata rispetto a tutti gli altri ordinamenti»²⁰, e dalla giurisprudenza della Corte EDU, che rilevava, nel 2007, un consensus piuttosto significativo fra le legislazioni nazionali in favore dell'idoneità delle persone singole ad adottare. Nel caso Wagner²¹, la Corte EDU individuava nei modelli italiano e irlandese i due sistemi più restrittivi, seguiti da Islanda e Lituania, ove l'adozione dei single è ammessa in circostanze comunque eccezionali, ma meno limitate; un secondo gruppo di Paesi, ove si consentiva l'adozione da parte di persone non sposate, purché fossero soddisfatte determinate condizioni (si riportavano gli esempi dell'Armenia dove solo le donne non sposate possono adottare o di Malta, dove un uomo non sposato non può adottare una bambina); un terzo gruppo di Paesi, nei quali l'adozione da parte di persone non sposate è generalmente consentita, anche se non comporta la cessazione dei legami familiari con la famiglia d'origine (Georgia e Russia). In tutti gli altri ordinamenti, rilevava la Corte, non esistono limitazioni specifiche. Così, per esempio, il Code Civil francese considera idonei all'adozione tanto le coppie sposate, quanto i singoli, mentre nel Regno Unito e in Spagna (dal 2005), e in Germania e Norvegia (dal 2017) sono idonee all'adozione anche le coppie omosessuali. Il persistere della situazione normativa italiana rappresentava, prima della decisione in commento, quasi un unicum, sempre più difficilmente sostenibile.

La seconda ragione "di contesto" che rendeva la decisione prevedibile, della quale espressamente la Corte tiene conto, è la situazione relativa alle adozioni internazionali. Secondo i dati riportati dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, e dalla Commissione per le adozioni internazionali, richiamati anche nella decisione, il numero di coppie richiedenti l'autorizzazione all'ingresso in Italia di minori stranieri a scopo adottivo è andato drasticamente calando (passando da quasi settemila domande nel 2007 a una stima di circa cinquecento domande per il 2024). Per quanto riguarda il numero di

²⁰ Ibidem.

²¹ Wagner e J.M.W.L. v. Lussemburgo, ric. n. 76240/01, 28 giugno 2007, parr. 66 ss.

minorenni stranieri per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'ingresso in Italia a scopo adottivo, il trend è altrettanto negativo: se nel 2012 erano più di tremila i minori autorizzati, nel 2023 si parla di poco meno di seicento bambini (la metà rispetto al 2019). La Commissione, inoltre, segnala che l'ulteriore flessione nel numero delle adozioni concluse (peraltro in leggero miglioramento nel 2024) è dovuta principalmente alle criticità riscontrate nei Paesi di origine che hanno bloccato o rallentato i percorsi adottivi²².

5. L'adozione internazionale oltre l'idea di solidarietà intrinseca?

È all'interno di detta cornice fattuale che va inquadrata la portata concreta della decisione in commento, poiché, se è vero che l'adozione internazionale rappresenta un'opportunità unica per offrire a minori in condizioni di vulnerabilità una nuova famiglia e un futuro migliore²³, tale istituto comporta numerose sfide per i singoli adottati, tra cui l'adattamento culturale, l'integrazione e la gestione delle eventuali difficoltà, e reca con sé implicazioni giuridiche e politiche di sistema, complesse e articolate.

Non stupisce, dunque, che siano numerosi, da un lato, gli Stati riceventi che hanno limitato la possibilità di accedere alle adozioni internazionali e, dall'altro, quelli di origine che hanno ridotto o vietato la possibilità che i minori vengano adottati da genitori stranieri, per le più diverse ragioni.

Per portare alcuni esempi, sul primo fronte, diversi Stati riceventi hanno identificato gravi violazioni nelle procedure, tra cui la sottrazione di minori ai genitori biologici con l'inganno, l'uso di documenti falsi e pagamenti illeciti a intermediari o funzionari. Di conseguenza, il governo svizzero ha annunciato, all'inizio del 2025, l'intenzione di vietare le adozioni internazionali e nei Paesi Bassi, in Danimarca e in Norvegia sono state sospese o interrotte le procedure,

²² Preme anche segnalare un ulteriore dato: gli adottati con bisogni speciali, tra cui la categoria più ampia è quella dei minori di età maggiore di 7 anni, rappresentano stabilmente la maggioranza degli ingressi a scopo adottivo (circa 70% del totale). Tutti i dati sono reperibili nel report della Commissione per l'adozione internazionale, *Dati e prospettive nelle Adozioni Internazionali – Rapporto sui fascicoli dal 1º gennaio al 31 dicembre 2023*.

²³ Secondo una rilevazione dell'Unicef, pubblicata all'inizio del 2024 (*Pathways to Better Protection: taking stock of the situation of children in alternative care in Europe and Central Asia*), in Europa e in Asia centrale quasi mezzo milione di bambini vive in strutture di accoglienza, compresi gli istituti di grandi dimensioni.

almeno in riferimento ad alcuni Paesi²⁴.

Anche per quanto riguarda i Paesi di origine si possono segnalare alcuni casi interessanti. La Repubblica Popolare Cinese, nel corso del 2024, ha formalizzato la cessazione del programma di adozioni internazionali, motivando la scelta con una esigenza di allineamento al diritto internazionale che dà priorità alle adozioni interne²⁵. Secondo alcune analisi, tuttavia, la decisione risponde invece principalmente a esigenze di tutela della sovranità e di riaffermazione della capacità statale di garantire il benessere dei minori. Tale scelta si inserisce, inoltre, nel mutato quadro demografico nazionale, caratterizzato da denatalità e rapido invecchiamento della popolazione²⁶, e in una strategia di contenimento dell'influenza culturale e giuridica straniera²⁷.

La rilevanza di interessi politici è dimostrata anche dal caso della Russia, dove, nel 2024, è stata introdotta una restrizione che impedisce l'adozione di orfani russi da parte di cittadini di Paesi nei quali la transizione di genere è legalmente consentita, sia tramite interventi medici, sia attraverso modifiche ai documenti anagrafici²⁸. Un precedente emblematico risale al 2013, quando Mosca vietò le adozioni dagli Stati Uniti in risposta al cd. *Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act* del 2012, che consentiva sanzioni mirate contro individui ed enti coinvolti in violazioni dei diritti umani. In entrambi i casi, la disciplina dell'adozione internazionale è stata impiegata come strumento di politica estera e di affermazione ideologica, perdendo di vista la centralità del benessere dei minori.

Ancora, già nel 2018, il Parlamento dell'Etiopia, dopo un periodo di sospen-

²⁴ E. Servettaz, *Why countries are banning international adoptions*, in *swissinfo.ch*, 14 febbraio 2025, online: Why countries are banning international adoptions - SWI swissinfo.ch

²⁵ Art. 4, lett. b), Convenzione dell'Aia, 1993.

²⁶ L'ONU prevede che la popolazione cinese diminuirà da 1,426 miliardi nel 2022 a 1,313 miliardi entro il 2050 e scenderà sotto gli 800 milioni entro il 2100. Una interessante analisi è offerta da L. SILVER e C. HUANG, *Key facts about China's declining population*, Pew Research Center, online: www. pewresearch.org/short-reads/2022/12/05/key-facts-about-chinas-declining-population/ (consultato il 22/09/25).

²⁷ Ulteriori motivazioni includono il rischio di fenomeni illeciti, quali traffico di minori e irregolarità nelle procedure, già emersi in passato. Questi i fattori individuati in *The Economist, Why China banned international adoptions*, 12 settembre 2024.

²⁸ K. Danagher, Russia approves laws to ban transgender adoption and restrict LGBTQ+ visibility, in Jurist, 21 novembre 2024.

sione, aveva vietato la pratica dell'adozione internazionale. Il *Revised Family Code Proclamation* del 2000 conteneva due disposizioni speciali, gli articoli 193 e 194(3)(d) e (4), applicabili nei casi in cui l'adottante fosse uno straniero, abrogate dall'emendamento del 2018²⁹. Il dibattito sull'opportunità di porre fine alle adozioni internazionali era in corso dal 2013, innescato dal caso di cronaca di una bambina etiope, adottata negli Stati Uniti, deceduta a causa di maltrattamenti da parte dei genitori adottivi. Un'altra motivazione, però, si può rinvenire nel testo della *Child Policy* del 2017, la quale evidenzia il fatto che «there is a downside of children experiencing identity crisis and other problems that will affect them psychologically and socially» (par. 1.1.5) e all'esigenza che i bambini adottati all'estero «grow up with strong connection to their identity and cultural norms of their country» (par. 3.5 H). L'importanza dell'elemento culturale e identitario pare confermata dalla pronuncia della Corte Suprema Federale, Sezione Cassazione, la quale, nel 2020, ha interpretato il divieto come non applicabile agli stranieri di origine etiope³⁰.

Infine, anche l'analisi della politica dell'Unione Europea in materia di adozioni internazionali dalla Romania evidenzia un approccio almeno parzialmente strumentale, suscettibile di mutamenti in funzione di interessi politici contingenti. Nella fase pre-adesione, l'UE aveva imposto alla Romania un divieto generalizzato di adozioni internazionali come condizione per l'accesso all'Unione, giustificando tale misura con la necessità di prevenire abusi e garantire la priorità delle istanze di protezione, in conformità alla Convenzione dell'Aia del 1993. A seguito dell'ingresso della Romania (2007), l'atteggiamento comunitario si è modificato, favorendo una progressiva apertura verso l'adozione internazionale, non tanto in virtù di miglioramenti strutturali nel sistema di tutela dei minori rumeno, quanto in ragione dell'influenza di gruppi di pressione e della ridefinizione delle priorità politiche dell'UE in materia di diritti dell'infanzia³¹.

²⁹ Proclamation No. 1070/2018.

³⁰ A. ADUGNA JIMMA, D. ABATE FULAS, Inter-Country Adoption of Ethiopian Children by Foreigners of Ethiopian Origin: Best Interests of the Child at Crossroads, in Ethiopian Journal of Human Rights, 7, 2022, p. 66 ss.

³¹ I. IUSMEN, The EU and International Adoption from Romania, in International Journal of Law, Policy and the Family, 27, 1, 2013, pp. 1-27.

Tutte queste evoluzioni mostrano come la regolamentazione dell'adozione internazionale possa essere plasmata, oltre che da parametri orientati alla protezione del minore, da dinamiche geopolitiche e negoziali, mettendo in luce la consistente e feconda importanza del richiamo, effettuato dal giudice costituzionale, al principio di solidarietà e al ruolo necessario di filtro svolto dai giudici nazionali.

6. Nucleo monoparentale e funzione costituzionale della famiglia

L'ambito qui esaminato si distingue nettamente da quello della PMA, quantomeno perché il minore interessato dall'adozione già esiste e, in subordine, perché l'adozione non rappresenta sempre la ricerca di un rimedio all'impossibilità di procreare: in una minoranza pur significativa di casi, infatti, pari a poco più del 9%, il percorso adottivo è intrapreso per un "puro desiderio adottivo" e non per motivazioni legate alla sterilità o all'infertilità. Si tratta dunque certamente di un ambito autonomo, con proprie peculiarità, che offre però spunti rilevanti per comprendere la progressione costituzionale verso il riconoscimento della natura multiforme e dinamica dei modelli familiari.

Sempre escludendo la configurabilità di un "diritto alla genitorialità", già in altre pronunce, la Corte ha fatto emergere concetti pregnanti: la «concreta aspettativa di maternità» (sent. n. 161/2023); le «esigenze di procreazione» (sent. n. 151/2009, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost.); l'«incoercibile» «determinazione di avere o meno un figlio», che attiene alla «sfera più intima ed intangibile della persona umana», dando valore anche al diritto alla salute psichica (sent. n. 162/2014); l'«obiettivo di procreare un figlio non affetto dalla specifica patologia ereditaria» (sent. n. 96/2015). Nel caso di specie, la Corte fonda espressamente nel diritto *convenzionale* alla vita privata (non familiare, perché ancora una famiglia non esiste), in connessione con il principio *costituzionale* di solidarietà, l'«aspirazione alla genitorialità», – riferibile indifferentemente alla donna e all'uomo³³ e già presente nelle sentenze nn. 221/2019, 252/2021 e

³² Commissione per l'adozione internazionale, cit. *supra*.

³³ Come segnala M.C. GRISOLIA, *La tutela della maternità tra Corte costituzionale e Legislatore*, in risposta alla lettera di B. LIBERALI, cit., non emerge alcun dubbio circa «l'assoluta equivalenza di entrambe le posizioni [...] come ugualmente idonee a portare avanti le rispettive aspettative di genitorialità».

68/2025 – e afferma la piena tutela costituzionale del nucleo monoparentale, riconoscendo – come affermato dal giudice *a quo*, e tenendo conto dei dati di contesto – che i modelli familiari presentano ormai «caratteristiche di pluralismo sociale, culturale, identitario», il che rappresenta «un dato acquisito della vita sociale e comunitaria» (par. 5.1, in dir.).

Pur nella consapevolezza che ogni settore presenti specificità proprie, non si può ignorare la presenza di collegamenti sistematici e, da questo punto di vista, la sentenza in commento sembra aver reso ancor più instabile il quadro normativo in materia di adozione. Da un lato, intervenendo sui presupposti dell'adozione internazionale, la Corte ha generato una sperequazione rispetto all'adozione piena dei minori di età, acuita dal fatto che le motivazioni addotte – in particolare il riferimento all'astratta idoneità della persona singola a garantire al minore un ambiente stabile e armonioso – risultano agevolmente riferibili anche a quest'ultima. Dall'altro, è difficile ipotizzare che il principio affermato – che subordina la vis estensiva dell'aspirazione alla genitorialità alla astratta idoneità a offrire al minore un contesto sereno e stabile – non produca effetti anche nei confronti delle coppie di fatto, incluse quelle omosessuali.

Prendendo sul serio la critica di chi intravede nel vicino orizzonte «un autentico aggiramento del dettato costituzionale, quale oggi – piaccia o non piaccia – è»³⁴, si può tuttavia marcare l'accento sull'importanza che riveste la specificazione per cui l'«autodeterminazione orientata alla genitorialità» debba essere «ispirata al principio di solidarietà». Lungi dal legittimare manifestazioni di egoismo individuale, tale precisazione restituisce anche al nucleo monoparentale la funzione costituzionale assegnata alla famiglia³⁵: quella di formazione sociale che «favorisce la socialità della persona», «organo di riproduzione della società», che trasmette al singolo «il primo impulso al sentimento della solidarietà»³⁶.

³⁴ A. Ruggeri, Un ossimoro costituzionale: la "famiglia monoparentale" (implicazioni di ordine istituzionale ed al piano della teoria della Costituzione), in Federalismi, 10, 2025, p. iv ss.

³⁵ Potendosi così, forse, disinnescare il rischio di un "ossimoro costituzionale", segnalato dalla attenta dottrina appena citata.

³⁶ Così E. Rossi, Un fossile vivente (e necessario): la famiglia tra disciplina costituzionale e mutamenti sociali, in Osservatorio costituzionale AIC, 2, 2022, p. 75, il quale richiama dapprima A. Сіси, Matrimonium seminarium reipublicae, in Archivio giuridico, 1925, p. 111 е роі С. Моктаті, Istituzioni di diritto pubblico, II, Padova, 1976, p. 1165.

Al di là del risultato diretto, che – come si diceva – riporta l'Italia in linea con un trend ormai consolidato a livello europeo, la sentenza reca in sé il potenziale per ridurre ulteriormente il disallineamento tra la rappresentazione normativa della famiglia e le sue configurazioni reali nella società contemporanea³⁷, per rispondere alla «"pressione" del "fatto" e del dato sociologico», che funge «da fattore di elasticizzazione del Testo Costituzionale»³⁸, ponendo al centro non istanze individualistiche, bensì la funzione solidaristica che la Costituzione attribuisce a tali formazioni sociali.

³⁷ Nel 2024 i genitori single rappresentavano il 12,7% delle famiglie con figli nell'UE nel suo complesso: Eurostat, *Household composition statistics*, 2024.

³⁸ Così M. Belletti, Quale conformazione giuridica di famiglia nell'evoluzione storica e sociologica, in risposta alla lettera di B. Liberali, cit.